

DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2019

172/2019/R/EEL

DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., PER L'ANNO 2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1063^a riunione del 7 maggio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas;

- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa, alla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG), approvato con deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, il relativo Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica – disposizioni per il periodo 2016-2019 (di seguito: TIT 2016-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 401/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 249/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 249/2018/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, 27 dicembre 2017, 13/2017 (di seguito: determinazione 13/2017);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) del 21 febbraio 2019, recante la rendicontazione dei costi afferenti all’anno 2018 in merito alle attività svolte in avvalimento;
- la comunicazione del GSE del 5 aprile 2019, recante il consuntivo gestionale 2018 e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento per l’anno 2018;
- il Rapporto delle attività svolte dal GSE nel 2018.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 163/2013/R/com, l’Autorità ha definito gli obblighi di separazione contabile per il GSE (di seguito: Testo Integrato *Unbundling* GSE), contemperando le esigenze di autonomia organizzativa del GSE con quelle di trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali, condizione necessaria per l’attuazione di meccanismi di regolazione che inducano una crescente efficienza nell’operatività del medesimo GSE;
- come disposto dal Testo Integrato *Unbundling* GSE, le regole di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di assicurare:
 - a) la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;
 - b) l’assenza di discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra le attività svolte dal GSE;

- c) informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema;
- d) un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- le disposizioni dell’Autorità relative al riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE sono subordinate alla trasmissione, da parte del medesimo GSE, delle comunicazioni recanti il consuntivo gestionale annuale in forma unbundizzata, nel rispetto del Testo Integrato *Unbundling* GSE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 25 del decreto-legge 91/14, reca disposizioni in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal GSE con effetti decorrenti dall’1 gennaio 2015 prevedendo, in particolare:
 - al comma 1, che *“gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW”*;
 - al comma 2, che, con cadenza triennale, il GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle predette attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico, per l’approvazione, l’entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento;
 - al comma 4, che *“l’Autorità provvede alle compensazioni ove necessario”*;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto dell’articolo 25, del decreto-legge 91/14, con il successivo decreto ministeriale 24 dicembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato le proposte tariffarie formulate dal GSE e le relative modalità di applicazione prevedendo, in particolare, che gli oneri per lo svolgimento delle attività del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b), del TIT 2016-2019, alimentato dalla componente tariffaria ASOS e dall’elemento A_{3RIM} della componente tariffaria ARIM, in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari delle attività del medesimo GSE;
- il predetto decreto ministeriale, nella parte motiva, esplicita altresì che *“gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all’incentivo ricevuto”*;

- ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 28/11, le risorse per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale; in particolare, esse sono la componente RE di cui all'articolo 40, comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente tariffaria RE_T di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera f), della RTTG;
- nello specifico, le attività che rientrano nella fattispecie dell'articolo 25 del decreto-legge 91/14 sono sostanzialmente riconducibili a:
 - incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativi regimi commerciali speciali (quali ritiro dedicato e scambio sul posto);
 - incentivazioni alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica;
 - incentivazioni per le fonti rinnovabili destinate ai trasporti e per i biocarburanti;
- oltre alle attività di cui al precedente alinea, il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 prevede che i costi amministrativi del GSE siano allocati ai produttori beneficiari anche nel caso delle nuove attività derivanti da provvedimenti normativi e regolatori di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-2017;
- il rilevante cambiamento normativo introdotto dalle norme precedentemente citate ha imposto di ri-perimetrare costi e ricavi del GSE in modo da tenere distinte le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, dalle restanti attività, comunque residuali, cui continuerà ad applicarsi il finanziamento tramite la componente tariffaria Asos;
- le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 e dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sono state recepite nel nuovo TIT 2016-2019; in particolare, tra i costi del GSE ammessi a copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, non sono più ricompresi quelli già posti in capo ad altri soggetti in attuazione del decreto-legge 91/14, ma solo gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite relative alla componente tariffaria Asos e gli oneri non rientranti nell'ambito di applicazione del richiamato decreto-legge 91/14.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 266/2016/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri da utilizzare per la copertura dei costi di funzionamento del GSE nel mutato quadro normativo con effetti dal 2015 e, in particolare, ha:
 - previsto che, a decorrere dall'anno 2015, i costi di funzionamento del GSE che trovano copertura diretta tramite la componente A3 (ora Asos), siano esclusivamente quelli relativi alle attività non sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, come già esplicitato nel TIT 2016-2019: sono i costi relativi al "*Data Warehouse*" (che includono i costi relativi

- alle attività di monitoraggio di cui al TIMM nonché alle attività di rendicontazione richieste dall’Autorità al GSE innovate con la deliberazione 128/2017/R/eel), i costi vivi sostenuti dal GSE per attività relative all’avvalimento (che includono i costi delle verifiche ispettive effettuate dal GSE per conto dell’Autorità, nell’ambito dell’avvalimento di cui alla deliberazione 597/2015/E/com), i costi relativi alle attività, assegnate al GSE dall’Autorità, di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché i costi delle attività del comparto “altri servizi specialistici” (che includono i costi per gli studi previsti dal decreto legislativo 28/11 e i costi netti relativi alle attività assegnate al GSE nell’ambito dell’*emission trading system*);
- previsto di destinare i proventi finanziari, ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto della componente A3 (ora A_{SOS}), alla compensazione dei costi di cui al precedente alinea;
 - previsto che eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 e non già coperti dalle tariffe definite dal decreto 24 dicembre 2014, siano:
 - a) coperti tramite la componente RE di cui al comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente RE_T di cui al comma 26.1, lettera f), della RTTG, nei limiti dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico;
 - b) solo transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A3 (ora A_{SOS}), salvo recupero a seguito di successive revisioni, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, delle predette tariffe.
 - previsto che il GSE presenti una proposta, da sottoporre alla valutazione e all’approvazione dell’Autorità, contenente le possibili revisioni dell’Allegato A alla deliberazione 163/2013/R/com contemperando le esigenze di revisione del perimetro delle attività previsto dalla normativa con la trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali. La proposta formulata dal GSE è stata accettata, in quanto coerente con il rinnovato quadro normativo, con la determinazione 13/2017;
 - per gli scopi di cui al precedente alinea ed al fine di introdurre misure di recupero di efficienza nel riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE e di minimizzare l’intervento di compensazione sulla componente tariffaria A_{SOS} previsto dall’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 91/14, il GSE ha istituito un fondo di accantonamento degli eventuali extra ricavi rinvenienti dall’applicazione dei corrispettivi di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2014;
 - con la deliberazione 249/2018/R/eel, l’Autorità ha approvato la copertura dei costi di funzionamento del GSE per l’anno 2017 utilizzando i criteri già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel;
 - la richiamata deliberazione 249/2018/R/eel è stata altresì trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico ai fini del prossimo aggiornamento del decreto ministeriale 24 dicembre 2014 in quanto, per la prima volta, i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato

dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non sono stati coperti dalle tariffe definite dal medesimo decreto ministeriale;

- con la deliberazione 249/2018/R/eel, l'Autorità, per l'anno 2017 e in sostanziale coerenza con le determinazioni adottate per gli anni precedenti, ha anche assicurato al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2017 a partire dalla data di approvazione della loro distribuzione, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate; tale remunerazione è stata calcolata applicando un tasso pari al rendimento medio annuale, per l'anno 2017, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dalle comunicazioni che il GSE ha inviato all'Autorità e richiamate in premessa, tramite le quali il medesimo GSE ha, tra l'altro, fornito all'Autorità dati e informazioni relative ai costi sostenuti nell'anno 2018, emerge che:
 - in relazione alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi di funzionamento del GSE per l'anno 2018 non sono stati completamente coperti dalle tariffe allo scopo definite con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Più in dettaglio è stato riscontrato un disavanzo complessivo pari a 10,039 milioni di euro (comprensivo dei costi di supporto alla pubblica amministrazione attinenti alle medesime attività), attribuibile per 8,216 milioni di euro alle attività di gestione del conto termico e per 1,823 milioni di euro alle altre attività coperte dal decreto. Sulla base delle informazioni rese disponibili dal GSE risulta che: il disavanzo relativo alle attività di gestione del conto termico è aumentato del 53% rispetto all'esercizio precedente ma tale aumento è meno che proporzionale rispetto all'incremento (+115%) delle richieste di accesso al conto termico nel medesimo periodo; relativamente alle altre attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, il disavanzo si è ridotto del 38% rispetto all'esercizio precedente;
 - in relazione al “*Data Warehouse*”, alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto “altri servizi specialistici” non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi netti di funzionamento del GSE per l'anno 2018 sono stati pari a 2,336 milioni di euro;
 - i proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per l'anno 2018 sono stati pari a 0,388 milioni di euro;
 - il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2017, è risultato pari a 47,888 milioni di euro;

- la riduzione da apportare al patrimonio netto, pari ai dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2018 in *pro quota die* per i giorni residui dell'anno a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, è pari a 1,050 milioni di euro;
- il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate risulta pari a 16,488 milioni di euro;
- il fondo, istituito dal GSE in via prudenziale a seguito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel, presenta una capienza residua di circa 4,8 milioni di euro;
- nel 2018, il GSE ha conseguito ricavi straordinari per circa 3,2 milioni di euro derivanti da attività diverse da quelle sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 ma attribuibili al comparto elettrico (ad esempio: incasso di penali e interessi di mora, proventi derivanti dal rilascio del fondo di svalutazione crediti);
- il rendimento medio annuale, per l'anno 2018, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia è pari a 2,61%.

RITENUTO OPPORTUNO:

- utilizzare i criteri generali, già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel, per la copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2018. Da ciò, tenendo conto dei dati sopra rappresentati, deriverebbe che:
 - a) i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dalle tariffe definite dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (per un totale di 8,216 milioni di euro) trovino copertura tramite le tariffe gas (in particolare tramite la componente RE di cui all'articolo 40, comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente tariffaria RE_T di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera f), della RTTG);
 - b) i restanti costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dalle tariffe definite dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (per un totale di 1,823 milioni di euro) dovrebbero essere transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A_{SOS};
 - c) vengano posti in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} e dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM}) esclusivamente i costi afferenti al “*Data Warehouse*”, alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto “altri servizi specialistici” non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 (2,336 milioni di euro), al netto dei proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto delle componenti

tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (0,388 milioni di euro), per un totale netto pari a 1,948 milioni di euro;

- prevedere che il GSE utilizzi i ricavi straordinari relativi al comparto elettrico maturati nell'anno 2018 per coprire le quote dei costi del proprio funzionamento *sub b)* afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 che, diversamente, dovrebbero trovare copertura, pur transitoria, tramite la componente tariffaria A_{SOS} ;
- confermare, anche per l'anno 2018, la remunerazione, prima delle imposte, del patrimonio netto del GSE, calcolata sulla base del medesimo criterio già utilizzato per l'anno 2017 e sopra richiamato;
- prevedere che la remunerazione di cui al precedente punto sia coperta tramite le somme accantonate nel fondo istituito dal GSE in via prudenziale a seguito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel, evitando quindi che essa sia posta in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- trasmettere il presente provvedimento anche al Ministro dello Sviluppo Economico per la sua eventuale considerazione ai fini del prossimo aggiornamento del decreto ministeriale 24 dicembre 2014 in quanto, anche nell'anno 2018, i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non sono stati coperti dalle tariffe appositamente definite dal richiamato decreto ministeriale

DELIBERA

1. di prevedere che, in relazione all'anno 2018, il GSE:
 - copra i costi del proprio funzionamento, afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dalle tariffe definite dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014, tramite la componente RE di cui all'articolo 40, comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente tariffaria RE_T di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera f), della RTTG;
 - utilizzi i ricavi straordinari afferenti al comparto elettrico maturati nell'anno 2018 a copertura dei costi del proprio funzionamento afferenti alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 che, diversamente, dovrebbero trovare copertura, pur transitoria, tramite la componente tariffaria A_{SOS} ;
 - ponga in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate esclusivamente i costi afferenti al "*Data Warehouse*", alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto "altri servizi specialistici" non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge

- 91/14, al netto dei proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
2. di assicurare al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2018 in *pro quota die* per i giorni residui dell'anno a partire dalla data di approvazione della loro distribuzione, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate. A tal fine, il tasso da riconoscere è pari al rendimento medio annuale, per l'anno 2018, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia (2,61%);
 3. di prevedere che la remunerazione di cui al punto 2 sia coperta tramite le somme accantonate nel fondo istituito dal GSE in via prudenziale a seguito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel;
 4. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini